

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 186 DEL 23 LUGLIO 2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP; artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD quando “a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali; b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.” (art. 37, paragrafo 1, lett a, b e c);
- nei casi diversi da quelli di cui sopra “il titolare e del trattamento, il responsabile del trattamento o le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento possono o, se previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, devono designare un responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati può agire per dette associazioni e altri organismi rappresentanti i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento (art. 37, paragrafo 4);
- le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità

professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

- l'Azienda Strade Lazio – Astral S.p.A. (di seguito Astral S.p.A.) è partecipata al 100% dalla Regione Lazio ed è inserita nell'elenco ISTAT che individua le Amministrazioni Pubbliche, si ritiene sia tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 4 del RGPD;
- si è proceduto, temporaneamente, alla nomina a DPO della dott. ssa Anna Valeriani;
- tuttavia, si ritiene opportuno esternalizzare l'incarico di Responsabile per la Protezione dei dati personali, nel rispetto del vigente Codice Appalti:
- per l'attività di cui alla presente Determinazione, il Vertice aziendale ha individuato, con nota del 04.06.2018 (allegata), la dott.ssa Anna Valeriani, quale Responsabile Unico del Procedimento (d'ora in avanti RUP) attese le competenze in materia in possesso della stessa;
- l'incarico in oggetto comporta lo svolgimento di tutte le attività previste per il DPO dal Regolamento Europeo 2016/679 e, in particolare, i compiti di cui all'art. 39 del medesimo regolamento, ovvero:
 - 1) informare e consigliare il Titolare del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal regolamento Europeo e da altre disposizioni dell'Unione relative alla protezione dei dati;
 - 2) sorvegliare l'osservanza del Regolamento UE, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - 3) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
 - 4) cooperare con l'autorità di controllo;
 - 5) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
 - 6) tenere il registro dei trattamenti sotto la responsabilità del titolare
- l'incarico in oggetto avrà durata di mesi 12, eventualmente rinnovabili fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi;

- in coerenza con gli obiettivi sopra elencati, l'affidatario:
 - i) dovrà raccogliere le informazioni per individuare i trattamenti svolti;
 - ii) dovrà analizzare e verificare i trattamenti in termini di loro conformità;
 - iii) dovrà svolgere l'attività di informazione, consulenza ed indirizzo nei confronti del titolare;
- rispetto alle valutazioni d'impatto privacy (DPIA), il DPO sarà consultato sui seguenti temi:
 - a) se condurla o meno;
 - b) con quale metodologia condurla;
 - c) se condurla internamente o esternalizzarla;
 - d) quali salvaguardie applicare per attenuare i rischi per i diritti degli interessati;
 - e) se la DPIA sia stata condotta correttamente o meno e se le conclusioni raggiunte siano conformi al Regolamento;
- il rapporto con l'aggiudicatario sarà regolato da un contratto di affidamento. Nel contratto saranno inseriti:
 - tempi certi di risposta del DPO alla richiesta di pareri sull'osservanza del Regolamento;
 - tempi certi di risposta del DPO alla richiesta di pareri sulla valutazione d'impatto privacy;
 - informativa immediata su eventuali richieste dell'Autorità Garante;
 - i tempi di preavviso in caso di recesso dal contratto;
 - le modalità di passaggio di consegne da DPO uscente a DPO entrante;
- è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
 - 1) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea. In quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 174/94 "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche", occorre il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
 - o godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
 - o essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 - o avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;
 - 2) pieno godimento dei diritti civili e politici;
 - 3) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
 - 4) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione;

5) che non si trovino in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013;

6) che non si trovino in situazione di conflitto di interessi e in particolare che non abbiano, negli ultimi tre anni, agito giudizialmente contro Astral S.p.A..

E dei seguenti requisiti professionali:

diploma di laurea in ingegneria gestionale/informatica o in giurisprudenza, oppure titoli equipollenti;

adeguata capacità professionale nell'ambito della legislazione sul trattamento dei dati personali e "privacy" aziendale;

conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016;

partecipazione a master/corsi di specializzazione in tema di tutela dei dati personali;

conoscenza e familiarità con le tecnologie informatiche e le misure di sicurezza dei dati

CONSIDERATO CHE

- l'impegno di spesa presunto per il servizio in argomento può attestarsi sotto la soglia di € 40.000,00 (quarantamila/00)); pertanto lo stesso può essere affidato direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 2016, per come modificato dal D.Lgs. 56/2017, previa valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
- per l'individuazione del fornitore, si ritiene opportuna l'attivazione di una specifica indagine di mercato nei confronti dei fornitori;
- la richiesta della migliore offerta dovrà essere formulata prevedendo:
 1. il raggiungimento degli obiettivi indicati nella presente Determinazione;
 2. il possesso dei requisiti generali e professionali indicati nella presente Determinazione;
 3. la produzione della reportistica indicata nella presente Determinazione;
 4. un impegno di spesa onnicomprensivo inferiore ad € 40.000,00, oltre IVA;
- l'affidamento potrà avvenire al massimo ribasso;
- i costi per il servizio in argomento andranno imputati sull'art. 15 del vigente Contratto di Servizio, relativo al funzionamento della Società.

PRESO ATTO

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 1/ 18 del Data Protection Officer (DPO), che, in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con

ordine di servizio n. 69/2017, è stata sottoscritta dal RUP, Dott.ssa Anna Valeriani, e vistata, all'esito delle verifiche di competenza, dalla Direttrice dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto;

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

DETERMINA

- di approvare l'impegno di spesa di € 39.999,00, oltre IVA, per l'affidamento del servizio in oggetto, per le finalità e con le modalità indicate dalla dott.ssa Anna Valeriani in qualità di RUP e riportate nella presente Determinazione;
- di dare mandato all'Area Amministrazione-Ufficio Acquisti di procedere alla specifica indagine di mercato;
- di prendere atto che la somma necessaria per l'esecuzione del servizio in oggetto trova copertura nell'art. 15 del vigente Contratto di Servizio, relativo al funzionamento della Società;
- di dare mandato all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali di riprodurre il testo del presente provvedimento nel libro aziendale dandogli facoltà di apporre le necessarie modifiche di stile;
- di trasmettere la presente Determinazione alle Aree Amministrazione, Trasparenza, Direttore Generale, per le attività di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica all'Ufficio Comunicazione, affinché, per conto del RUP, realizzi gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo